



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Proroga designazione alla “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona” e alla “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1623 della Commissione del 4 ottobre 2005 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Basilico Genovese”;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015 n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135” e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014 n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 8271 del 26 aprile 2016, pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona" e la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova", coordinate dalla "Unioncamere Liguria" sono state designate ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";

Considerato che la predetta designazione ha validità fino al 10 dicembre 2017, così come disposto dal sopra citato decreto;

Visto che, con nota del 21 novembre 2017 inviata all'Ufficio in intestazione, il Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP, rappresenta l'eventualità che le Camere di Commercio della Regione Liguria non proseguiranno nell'attività di controllo della denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";

Considerato che, nella sopracitata nota il Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP chiede, altresì, di disporre di un adeguato periodo di tempo per l'individuazione di un nuovo organismo di controllo tra quelli iscritti nell'elenco degli organismi privati di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 o altra struttura pubblica di controllo;

Considerata la necessità di garantire l'efficacia e l'operatività del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese";

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dover prorogare l'autorizzazione alla "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona" e alla "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova", coordinate dalla "Unioncamere Liguria";

D E C R E T A

Articolo 1

(Designazione)

1.La "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona" e la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova", coordinate dalla "Unioncamere Liguria" sono designate quali autorità pubbliche ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione di origine protetta "Basilico Genovese", registrata in ambito Unione europea con il regolamento (CE) n. 1623 del 4 ottobre 2005.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

2. Per i controlli di cui al punto 1 si applicano il piano dei controlli e il tariffario già approvati per la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria”.

Articolo 2

(Modifiche strutturali ed organizzazione)

1. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” sottopongono ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione degli organi collegiali che sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art.1 decorre dal 10 dicembre 2017 ed è prorogata fino al 30 aprile 2018.

2. Entro il suindicato periodo il Consorzio di Tutela Basilico Genovese DOP dovrà individuare un nuovo organismo di controllo autorizzato da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 o altra struttura pubblica di controllo.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 4

(Vigilanza)

La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 5

(Obblighi di comunicazione)

1. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” comunicano semestralmente in forma telematica, al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate.

2. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” trasmetteranno i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all’utilizzo della denominazione di origine protetta “Basilico Genovese” a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell’art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3. La “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria” sono tenute ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015 n. 271.

Articolo 6

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L’inosservanza delle disposizioni del presente decreto da parte della “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria, Imperia, La Spezia, Savona” e la “Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova”, coordinate dalla “Unioncamere Liguria”, può comportare la sospensione o la revoca della designazione di cui all’articolo 1, ai sensi dell’articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)